



REGOLAMENTO INTERNO DEL COLLEGIO CONSULTIVO

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

APPROVATO IN DATA 17/05/2024

Articolo 1 - Definizione e composizione

1. Il Collegio consultivo (“il Collegio”) è l’organo di consulenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Esso è un organo statutario facoltativo eletto dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.
2. Esso è collegiale o monocratico, composto da uno a cinque componenti. In caso di formazione monocratica, assume il nome di Organo Consultivo. Il suo mandato dura 2 anni associativi.
3. Il Collegio opera in autonomia, rispondendo del proprio operato unicamente all’Assemblea dei Soci ed esercitando le proprie prerogative in maniera obiettiva ed imparziale.

Articolo 2 - Programma di lavoro

1. Il Collegio definisce, nell’ambito di una seduta avente luogo entro due mesi dalla sua elezione, un programma di lavoro biennale che indica l’orientamento materiale del Collegio. Tale programma può essere modificato in ogni momento dal Collegio. Alle sedute aventi ad oggetto il programma del Collegio può partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo (“il Consiglio”) o chi da lui delegato.
2. Il Collegio o il suo Coordinatore illustra il programma al Consiglio nell’ambito di una seduta di quest’ultimo o per via scritta. Il programma è oggetto di approvazione da parte del Consiglio, che può chiederne la modifica.
3. L’attività di lavoro è divisa equamente tra i membri del Collegio, nel rispetto del principio per cui l’adesione a uno o più progetti specifici di ciascun membro del Collegio è volontaria; ogni membro del Collegio deve partecipare alla attuazione del programma.

Articolo 3 - Coordinatore e Segretario del Collegio

1. Nella sua prima seduta, il Collegio designa un Coordinatore tra i propri membri. Il Coordinatore si occupa di convocare e coordinare le sedute del Collegio, redigere i verbali e conservare i Libri dei verbali, delle delibere e dei pareri, rappresentare il Collegio davanti agli altri Organi dell’Associazione e gestire la e-mail del Collegio.
2. I compiti di redazione dei verbali, di conservazione dei Libri del Collegio e di gestione della e-mail dello stesso possono essere delegati a un Segretario designato dal Collegio al proprio interno con le stesse modalità della designazione del Coordinatore.

Articolo 4 - Sedute e delibere

1. Le sedute del Collegio sono valide con la maggioranza dei componenti. Di tali sedute dev’essere redatto processo verbale, conservato in apposito Libro.

2. Se collegiale, il Collegio delibera sulla base del consenso; se ciò non risulta possibile, si può ricorrere su richiesta di un componente del Collegio a votazione.
3. I pareri del Collegio sono adeguatamente motivati e conservati in apposito Libro.
4. Nelle delibere del Consiglio Direttivo assunte in seguito a richiesta, da parte di quest'ultimo, di un consulto del Collegio, si dà evidenza di questa procedura indicando i membri del Collegio che hanno preso parte al consulto e il contenuto dello stesso.
5. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

Articolo 5 - Elezioni

1. Le elezioni per i componenti del Collegio Consultivo sono regolate dall'art. 31 dello Statuto e dalle Politiche di Associazione. Le modalità delle elezioni non sono modificabili nei sei mesi precedenti alla data di svolgimento delle elezioni stesse.
2. Il Collegio Consultivo uscente è incaricato di organizzare e gestire le elezioni per il Collegio entrante con il supporto logistico del Consiglio Direttivo. In mancanza di un Collegio Consultivo uscente, il Consiglio Direttivo è tenuto a organizzare e gestire una nuova elezione dello stesso alla prima Assemblea dei Soci disponibile, tenendo conto dell'art. 31, comma 2 dello Statuto.
3. Possono candidarsi ed essere eletti – esercitando il diritto di elettorato passivo – i Soci dotati di comprovata esperienza nell'Associazione e con una ampia e pregressa conoscenza della stessa, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. I Soci maggiorenni che intendano concorrere per il ruolo di membro del Collegio Consultivo sono tenuti a presentare la propria candidatura secondo le modalità stabilite congiuntamente dal Consiglio Direttivo e dal Collegio consultivo almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria in cui si deve procedere al rinnovo. Le candidature devono essere presentate nel periodo compreso fra i 30 e i 15 giorni antecedenti all'Assemblea.
5. Tutte le candidature devono essere pubblicate sul sito dell'Associazione per i 14 giorni antecedenti alle elezioni.
6. Le candidature sono ricevute da una apposita Commissione Elettorale, formata da:
 - a. un membro del Consiglio Direttivo;
 - b. un membro uscente del Collegio consultivo e non ricandidato;
 - c. un socio maggiorenne estratto a sorte tra chi avrà fornito la propria disponibilità nei tempi e nei modi stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo e dal Collegio consultivo.

Qualora nessuno dichiari la propria disponibilità, tale terza posizione sarà occupata da un ulteriore membro uscente del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Competenze

1. Il Collegio Consultivo ha funzione di supporto e consulto a favore degli Organi sociali.
2. Nello svolgere le sue funzioni, il Collegio:
 - a. vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni, e in generale delle fonti elencate nell'art. 1, comma 5;
 - b. su richiesta del Consiglio Direttivo o di uno solo dei suoi componenti, esercita un controllo formale sulle deliberazioni e sugli atti adottati dello stesso, esprimendo pareri consultivi prima o in seguito alla loro adozione;
 - c. può prendere visione in ogni momento dei Libri sociali e delle scritture contabili, anche chiedendone copie o estratti;
 - d. supporta il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue funzioni, in linea con i regolamenti interni dell'Associazione;
 - e. formula pareri interpretativi non vincolanti delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, o di altre norme su richiesta del Consiglio Direttivo, di un suo membro, o di almeno un decimo dei Soci;
 - f. esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuite espressamente dallo Statuto e dai regolamenti interni.
3. Nel caso di pareri richiesti ai sensi delle lettere b. ed e. del comma precedente, il Collegio elabora tali pareri nel termine massimo di un mese, prorogabile una sola volta di due settimane.

Articolo 7 - Modifiche del Regolamento interno

1. Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Collegio a maggioranza dei componenti.
2. Le bozze di modifica sono inviate, prima della loro sottoposizione al voto dei membri del Collegio, al Consiglio Direttivo, che dispone di un termine di un mese per formulare un proprio parere al riguardo. Nel caso di approvazione di modifiche al Regolamento interno che si discostano dal parere del Consiglio, la loro approvazione è corredata da motivazioni adeguate.